



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 27/87 DEL 10.08.2023

Oggetto: **Attribuzione di funzioni amministrative agli enti gestori di Aree naturali protette ricadenti nella rete Natura 2000. L.R. n. 9/2006, art. 47, commi 3 e 4, come modificata dalla L.R. n. 1/2019. Individuazione degli interventi di valenza comunale e provinciale.**

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente richiama le importanti innovazioni, introdotte dall'art. 11 della legge regionale di semplificazione n. 1/2019 all'art. 47 della L.R. n. 9/2006, in materia di funzioni e compiti agli enti locali, con particolare riferimento ai commi 3 e 4, ove si legge:

“3. Sono attribuite alle province, anche associate con i comuni interessati; ai comuni e loro forme associative; agli enti gestori di aree naturali protette le funzioni amministrative concernenti l'applicazione delle misure di conservazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, adottate dalla Regione con apposito provvedimento.

4. Sono attribuite alle province e agli enti gestori di aree naturali protette le funzioni amministrative concernenti lo svolgimento della procedura della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, come modificato e integrato dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2003, relative ad interventi di valenza provinciale e comunale da individuarsi, con apposita deliberazione della Giunta regionale, secondo le procedure previste al comma 2 dell'articolo 3 della presente legge”.

L'Assessore fa presente che, in attuazione dei principi del conferimento delle funzioni agli enti locali di cui all'art. 2 della L.R. n. 9/2006, ed in particolare dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la razionale allocazione delle funzioni all'ente idoneo ad assicurare l'efficace ed efficiente esercizio delle stesse (Province, Comuni e loro forme associative ed Enti gestori di aree naturali protette) necessita di una applicazione graduale.

In siffatto contesto, seppure in evoluzione, il legislatore regionale con le disposizioni contenute nell'art. 10 della L.R. n. 1/2019 (Legge di semplificazione 2018), ha esteso le funzioni amministrative in materia di misure di conservazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e, conseguentemente, le funzioni amministrative concernenti lo svolgimento della



procedura della valutazione d'incidenza, non soltanto alle Province, come previsto dal testo originario della L.R. n. 9/2006, ma anche agli enti gestori di aree naturali protette, nonché ai Comuni (anche in forma associata), demandando alla Giunta regionale l'individuazione dei relativi interventi.

La ratio di tale disposizione, come rileva l'Assessore, è quella di consentire ai suddetti Enti, in attuazione dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, la gestione dei propri territori e, nel contempo, garantire che le misure di conservazione e le valutazioni di incidenza siano ricondotte alle autorità più prossime al contesto oggetto di valutazione.

Tale concetto è altresì esplicitato nelle Linee guida nazionali per la Valutazione di incidenza (V.Inc. A.), adottate con l'Intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni del 28.11.2019, che sono state recepite dalla Regione Sardegna con la Delib.G.R. n. 30/54 del 30.9.2022, in forza delle quali le Autorità delegate alla V.Inc.A. devono essere in possesso delle migliori conoscenze disponibili sul sito Natura 2000 interessato e devono avere le competenze necessarie per valutare in maniera oggettiva in che modo la proposta possa incidere sul medesimo sito.

L'Assessore, richiamando il quadro normativo in costante evoluzione, rileva che, alla luce di quanto sopra esposto, per il trasferimento delle competenze inerenti alle fasi di gestione e di valutazione previsti in norma, ad oggi inattuato, siano necessari ulteriori passaggi procedurali, al fine di assicurare l'idoneità dell'amministrazione destinataria a garantire il completo esercizio delle funzioni. In particolare, l'Assessore ritiene che l'effettivo trasferimento di competenze, nei confronti degli enti citati in norma, possa avvenire a seguito di una candidatura a soggetto gestore di area Natura 2000 e ad autorità competente in materia di V.Inc.A. effettuata dai medesimi soggetti pubblici e che il trasferimento di competenze avvenga, pertanto, previa attenta verifica, da parte dell'Assessorato regionale della Difesa dell'Ambiente, della presenza nell'organico dell'amministrazione destinataria di personale avente le necessarie conoscenze specifiche e tecnico-scientifiche, affinché la ratio della norma possa ritenersi soddisfatta.

A tale proposito, l'Assessore rammenta che la Giunta regionale, con la deliberazione n. 30/51 del 30 settembre 2022, ha definito le risorse da utilizzare come contributo da ripartire tra gli enti territoriali o enti gestori di aree protette, a cura del Servizio Tutela della natura e politiche forestali (di seguito Servizio T.N.P.F.), che presentino caratteristiche che consentano loro di candidarsi per la gestione di un sito Natura 2000 e per l'attuazione delle indicazioni gestionali derivanti dai piani di gestione



vigenti o delle misure di conservazione degli habitat e delle specie presenti nei siti Natura 2000, quali interventi attivi, regolamentazioni, monitoraggi, incentivazioni, programmi didattici, studi e valutazioni.

Al fine di individuare il primo gruppo dei suddetti enti gestori, il Servizio T.N.P.F., con determinazione n. 1216 prot. 31461 del 29.11.2022, ha approvato l'avviso pubblico ad oggetto "Manifestazione di interesse per l'individuazione di enti che intendano candidarsi alla gestione di siti della rete natura 2000 della Regione Sardegna", prevedendo due distinte fasi di attuazione, in funzione della tipologia dei beneficiari, della tempistica di presentazione delle proposte e delle risorse finanziarie disponibili.

Lo stesso Servizio, con successiva determinazione rep. 1303 prot. 33433 del 15.12.2022, ha approvato il verbale della commissione di valutazione che ha individuato i seguenti enti beneficiari:

- Comune di Villaputzu;
- Comune di Nuoro;
- Comune di Arbus;
- Comune di Carloforte;
- Azienda Speciale Parco di Porto Conte;
- AMP Penisola del Sinis - Isola di Mal di Ventre Comune di Cabras;
- Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena,

con cui sono state successivamente stipulate specifiche convenzioni.

L'Assessore evidenzia che il sopra citato avviso pubblico e le convenzioni già stipulate prevedono esplicitamente, per i Parchi Nazionali e Regionali e le Aree Marine Protette designati per la gestione del sito Natura 2000 in applicazione dell'art. 47, comma 4, della L.R. 12.6.2006, n. 9, anche il trasferimento delle competenze per lo svolgimento della procedura di V.Inc.A. di cui all'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e s.m.i., relativa ad interventi di valenza provinciale e comunale, da individuarsi con apposita deliberazione della Giunta regionale. Peraltro, i medesimi enti, in qualità di gestori di aree naturali protette nazionali, già esprimono il proprio parere motivato ai sensi dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/1997 s.m.i., in tutti i procedimenti di V.Inc.A., attualmente di competenza regionale.

L'Assessore comunica che, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni normative, interessanti la sfera di competenza del Servizio T.N.P.F. e del Servizio valutazione impatti e incidenze ambientali (di seguito Servizio V.I.A.), il Direttore generale della Difesa dell'Ambiente, con



nota prot. n. 10079 del 28.3.2023, ha costituito uno specifico gruppo di lavoro, composto dai dirigenti e da funzionari di entrambi i Servizi, le cui attività hanno consentito di definire una serie di documenti e indirizzi operativi finalizzati alla delega di funzioni amministrative in materia di gestione dei siti Natura 2000 e di V.Inc.A.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, pertanto, visti e condivisi gli esiti delle suddette attività, propone:

- di approvare l'allegato A (relativo a Parchi Nazionali e Regionali e Aree Marine Protette) e l'allegato B (relativo ai Comuni) alla presente deliberazione, in cui sono definiti gli "interventi di valenza provinciale e comunale", meglio definiti, in coerenza con le previsioni delle recenti Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale, come i piani, programmi, progetti, interventi, attività (P/P/P/I/A) il cui procedimento di V.Inc.A. sarà delegato agli stessi Enti gestori dei siti della rete Natura 2000, già individuati e da individuare con successivi provvedimenti del Servizio Tutela della natura e politiche forestali (T.N.P.F.);
- di approvare l'allegato C alla presente deliberazione, contenente l'integrazione delle Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale, approvate con la Delib.G.R. n. 30/54 del 30.9.2022, finalizzata all'applicazione delle stesse Direttive da parte delle diverse Autorità competenti delegate allo svolgimento dei procedimenti in materia di V.Inc.A.;
- di stabilire che, considerata l'attuale dotazione organica e le risorse già messe a disposizione per l'ulteriore adeguamento della struttura dei Parchi Nazionali e Regionali e Area Marina Protetta citati in premessa, la presente deliberazione deve intendersi quale atto formale di designazione ad Ente gestore del Sito Natura 2000 e Autorità competente allo svolgimento della procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e delle Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale allegate alla Delib.G.R. n. 30/54 del 30.9.2022 (e integrate con la presente deliberazione), per gli enti e rispettivi siti, riportati nella tabella seguente:

Ente gestore	Siti Natura 2000
AMP Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre	ZSC ITB030034 Stagno di Mistras di Oristano
	ZPS ITB034006 Stagno di Mistras
	ZSC e ZPS ITB030080 Isola di Mal di Ventre e Catalano



Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena	ZSC e ZPS ITB010008 Arcipelago La Maddalena
Azienda Speciale Parco di Porto Conte	ZSC ITB010042 Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta Giglio
	ZPS ITB013044 Capo Caccia

- di stabilire che nel caso di P/P/P//A caratterizzati da più elementi corrispondenti a diverse tipologie rientranti in parte nella competenza regionale e in parte in quella degli altri enti gestori, o in tutti gli altri casi in cui sussistano dubbi interpretativi circa la competenza sul procedimento di V.Inc.A., il Servizio V.I.A., su istanza del proponente o dell'ente gestore, si esprime comunicando la determinazione in merito all'Autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Il Servizio V.I.A. è, comunque, Autorità competente:
 1. per tutti i P/P/P//A che interessano, anche parzialmente, più siti Natura 2000 gestiti da Enti gestori differenti;
 2. per tutti i casi in cui il proponente del P/P/P//A coincida con l'Autorità competente delegata /Ente gestore del sito Natura 2000;
 3. per tutti i casi in cui si renda necessaria l'attivazione del Livello III della V.Inc.A. (Misure di compensazione);
- di stabilire che le sopra citate Direttive regionali costituiscono l'insieme delle disposizioni da applicare alle procedure di V.Inc.A. da parte di tutte le Autorità competenti delegate e, pertanto, le disposizioni procedurali definite nel tempo da regolamenti, piani di gestione e misure di conservazione relativi ai Siti Natura 2000, qualora in contrasto con le stesse Direttive regionali allegata alla presente deliberazione, dovranno ritenersi superate e, dunque, non applicabili;
- di stabilire che relativamente al Format di supporto screening di V.Inc.A. (Format proponente) e all'elenco delle condizioni d'obbligo, da utilizzare per la presentazione delle istanze di V.Inc. A. da parte dei proponenti, sono confermati quelli riportati, rispettivamente, negli allegati A e B



- alle Direttive approvate con la Delib.G.R. n. 30/54 del 30.9.2022. Le istruttorie di screening di V.Inc.A. dovranno essere effettuate, da parte delle Autorità competenti delegate in materia di V.Inc.A., mediante la compilazione del "Format Valutatore" allegato alle Linee guida nazionali;
- di stabilire che le disposizioni previste dalla presente deliberazione sono applicate a tutte le istanze di V.Inc.A. presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data della medesima deliberazione che, pertanto, dovranno essere presentate alle suddette Autorità competenti delegate, ove previsto; le procedure di Valutazione di incidenza in corso di svolgimento presso il Servizio V.I.A. nel termine sopra indicato, rimangono in capo allo stesso Servizio;
 - di stabilire che relativamente ai Comuni citati in premessa e ai successivi Enti che saranno individuati con ulteriori provvedimenti del Servizio T.N.P.F., la designazione ad Ente gestore del Sito Natura 2000 e ad Autorità competente delegata allo svolgimento della procedura di V. Inc.A. sarà formalizzata con successive deliberazioni della Giunta regionale, previa verifica della presenza nell'organico dell'amministrazione destinataria, di personale avente le necessarie conoscenze specifiche e tecnico-scientifiche;
 - di dare mandato al Servizio V.I.A. e al Servizio T.N.P.F. di svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento degli Enti delegati, anche attraverso l'eventuale affiancamento operativo, qualora richiesto e in particolare nelle prime fasi di attuazione delle presenti disposizioni. Spettano inoltre ai medesimi Servizi regionali, ferme restando le piene responsabilità degli Enti delegati, anche lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo rispetto alle attività e alle procedure tecnico-amministrative svolte da parte dei medesimi Enti. A tale fine, gli Enti delegati dovranno trasmettere, entro il mese di febbraio di ogni anno, le informazioni sintetiche relative alle attività e alle procedure concluse, sulla base della presente deliberazione, nell'anno precedente; sarà cura dei citati Servizi regionali svolgere le opportune verifiche, sulla scorta di motivate segnalazioni o, comunque, su un campione randomizzato significativo (orientativamente il 10% di procedure e attività svolte), inerenti alla corretta applicazione delle misure di conservazione dei siti Natura 2000 e alla coerenza con le Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale allegata alla presente deliberazione.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame



DELIBERA

- di approvare l'allegato A (relativo a Parchi Nazionali e Regionali e Aree Marine Protette) e l'allegato B (relativo ai Comuni) alla presente deliberazione, in cui sono definiti gli "interventi di valenza provinciale e comunale", meglio definiti, in coerenza con le previsioni delle recenti Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale, come i piani, programmi, progetti, interventi, attività (P/P/P/I/A) il cui procedimento di V.Inc.A. sarà delegato agli stessi Enti gestori dei siti della rete Natura 2000, già individuati e da individuare con successivi provvedimenti del Servizio Tutela della natura e politiche forestali (T.N.P.F.);
- di approvare l'allegato C alla presente deliberazione, contenente l'integrazione delle Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale, approvate con la Delib.G.R. n. 30/54 del 30.9.2022, finalizzata all'applicazione delle stesse Direttive da parte delle diverse Autorità competenti delegate allo svolgimento dei procedimenti in materia di V.Inc.A.;
- di stabilire che, considerata l'attuale dotazione organica e le risorse già messe a disposizione per l'ulteriore adeguamento della struttura dei Parchi Nazionali e Regionali e Area Marina Protetta citati in premessa, la presente deliberazione deve intendersi quale atto formale di designazione ad Ente gestore del Sito Natura 2000 e Autorità competente allo svolgimento della procedura di Valutazione d'Incidenza Ambientale, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e delle Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale allegata alla Delib.G.R. n. 30/54 del 30.9.2022 (e integrate con la presente deliberazione), per gli Enti e rispettivi siti, riportati nella tabella seguente:

Ente gestore	Siti Natura 2000
AMP Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre	ZSC ITB030034 Stagno di Mistras di Oristano
	ZPS ITB034006 Stagno di Mistras
	ZSC e ZPS ITB030080 Isola di Mal di Ventre e Catalano
Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena	ZSC e ZPS ITB010008 Arcipelago La Maddalena
Azienda Speciale Parco di Porto Conte	ZSC ITB010042 Capo Caccia (con le isole Foradada e Piana) e Punta Giglio



ZPS ITB013044 Capo Caccia

- di stabilire che nel caso di P/P/P//A caratterizzati da più elementi corrispondenti a diverse tipologie rientranti in parte nella competenza regionale e in parte in quella degli altri Enti gestori, o in tutti gli altri casi in cui sussistano dubbi interpretativi circa la competenza sul procedimento di V.Inc.A., il Servizio V.I.A., su istanza del proponente o dell'Ente gestore, si esprime comunicando la determinazione in merito all'Autorità competente, alla quale il proponente stesso dovrà presentare l'istanza per l'avvio del procedimento. Il Servizio V.I.A. è, comunque, Autorità competente:
 1. per tutti i P/P/P//A che interessano, anche parzialmente, più siti Natura 2000 gestiti da Enti gestori differenti;
 2. per tutti i casi in cui il proponente del P/P/P//A coincida con l'Autorità competente delegata /Ente gestore del sito Natura 2000;
 3. per tutti i casi in cui si renda necessaria l'attivazione del Livello III della V.Inc.A. (Misure di compensazione);
- di stabilire che le sopra citate Direttive regionali costituiscono l'insieme delle disposizioni da applicare alle procedure di V.Inc.A. da parte di tutte le Autorità competenti delegate e, pertanto, le disposizioni procedurali definite nel tempo da regolamenti, piani di gestione e misure di conservazione relativi ai Siti Natura 2000, qualora in contrasto con le stesse Direttive regionali allegata alla presente deliberazione, dovranno ritenersi superate e, dunque, non applicabili;
- di stabilire che relativamente al Format di supporto screening di V.Inc.A. (Format proponente) e all'elenco delle condizioni d'obbligo, da utilizzare per la presentazione delle istanze di V.Inc.A. da parte dei proponenti, sono confermati quelli riportati, rispettivamente, negli allegati A e B alle Direttive approvate con la Delib.G.R. n. 30/54 del 30.9.2022. Le istruttorie di screening di V.Inc.A. dovranno essere effettuate, da parte delle Autorità competenti delegate in materia di V.Inc.A., mediante la compilazione del "Format Valutatore" allegato alle Linee guida nazionali;
- di stabilire che le disposizioni previste dalla presente deliberazione sono applicate a tutte le istanze di V.Inc.A. presentate a partire dal trentesimo giorno successivo alla data della medesima deliberazione che, pertanto, dovranno essere presentate alle suddette Autorità



- competenti delegate, ove previsto; le procedure di Valutazione di incidenza in corso di svolgimento presso il Servizio V.I.A. nel termine sopra indicato, rimangono in capo allo stesso Servizio;
- di stabilire che relativamente ai Comuni citati in premessa e ai successivi Enti che saranno individuati con ulteriori provvedimenti del Servizio T.N.P.F., la designazione ad Ente gestore del Sito Natura 2000 e ad Autorità competente delegata allo svolgimento della procedura di V. Inc.A. sarà formalizzata con successive deliberazioni della Giunta regionale, previa verifica della presenza nell'organico dell'amministrazione destinataria, di personale avente le necessarie conoscenze specifiche e tecnico-scientifiche;
 - di dare mandato al Servizio V.I.A. e al Servizio T.N.P.F. di svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento degli Enti delegati, anche attraverso l'eventuale affiancamento operativo, qualora richiesto e in particolare nelle prime fasi di attuazione delle presenti disposizioni. Spettano inoltre ai medesimi Servizi regionali, ferme restando le piene responsabilità degli Enti delegati, anche lo svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo rispetto alle attività e alle procedure tecnico-amministrative svolte da parte dei medesimi Enti. A tale fine, gli Enti delegati dovranno trasmettere, entro il mese di febbraio di ogni anno, le informazioni sintetiche relative alle attività e alle procedure concluse, sulla base della presente deliberazione, nell'anno precedente; sarà cura dei citati Servizi regionali svolgere le opportune verifiche, sulla scorta di motivate segnalazioni o, comunque, su un campione randomizzato significativo (orientativamente il 10% di procedure e attività svolte), inerenti alla corretta applicazione delle misure di conservazione dei siti Natura 2000 e alla coerenza con le Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale allegata alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Giovanna Medda

Il Vicepresidente

Giuseppe Fasolino